

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA -
PALERMO - SEZ. I

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

SUL RICORSO R.G. 3932/02

del sig. **Lorenzo Guarino**, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente atto, nonché del presente atto, dal Prof. Avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 59

Nomino per rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio il prof. avv. Salvatore Raimondi, presso il cui studio eleggo domicilio, in Palermo, via Nicolò Turrisi, n. 59.

CONTRO

l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore, dom.to presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, in Palermo, via De Gasperi, 81

Palermo,

E NEI CONFRONTI

del **Comune di Palermo**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna M. Impinna, elettivamente dom.to presso l'avvocatura comunale, in Palermo, via Maqueda, n. 182, nonché presso la sede municipale, in Palermo, piazza Pretoria,

VERA LA FIRMA

PER L'ANNULLAMENTO

A) del seguente provvedimento già impugnato con ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale (R.G. 3932/02): decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 13 marzo 2002 (GURS 22 marzo 2002, n. 13), recante "Approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo", nonché gli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Ass.to resistente;

Copia Conforme



22 DIC 2017

B) del seguente provvedimento impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti: decreto dirigenziale dell'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente 29 luglio 2002 (s.o. alla GURS n. 41 del 30 agosto 2002), recante "*Rettifica del decreto 13 marzo 2002, concernente approvazione del piano regolatore generale con annesse prescrizioni esecutive e regolamento edilizio del Comune di Palermo*", nonché gli atti preparatori adottati dal Comune di Palermo e dallo stesso Ass.to resistente.

5/2004
C) del seguente atto che si impugna con il presente ricorso per motivi aggiunti: deliberazione del Consiglio comunale di Palermo n. 7 del 21 gennaio 2004, avente ad oggetto: "*Preso d'atto delle modifiche apportate agli elaborati di piano in adempimento alle prescrizioni dei D. Dir. n. 124 e 558/D.R.U./2002, di approvazione*", divenuta esecutiva in data 4 febbraio 2004.

PER LA CONDANNA

delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni arrecati al ricorrente con la imposizione del vincolo di inedificabilità (verde storico) che impedisce il rilascio delle concessioni edilizie per la realizzazione di due villini giusta i progetti approvati dalla C.E. nella seduta del 12 novembre 1991.

FATTO

Con deliberazione consiliare n. 7 del 21 gennaio 2004, in epigrafe indicata, il Comune ha disposto la presa d'atto delle modifiche apportate agli elaborati di piano in adempimento alle prescrizioni dei due richiamati decreti del marzo e del luglio 2002.

Nell'ambito della rappresentazione grafica della perimetrazione del

netto storico della zona vicina alla villa Castelforte, che costituisce pure un allegato alla delibera, risulta incluso anche il terreno del ricorrente.

E' opportuno aggiungere che le osservazioni presentate in relazione al contiguo terreno di proprietà Guarino e Maniscalco, la n. 93 a nome di Giuseppe Maniscalco, e la n. 1275 a nome di Giuseppe Barresi (che è il tecnico incaricato dai ricorrenti), accolte in sede di parere del C.R.U., secondo l'elenco che costituisce l'allegato 1 all'impugnata delibera di presa d'atto, risultano destinate a zona Cb. Al riguardo nella finca relativa alle "Note" si legge, in relazione all'osservazione n. 93: "*Area di nuova edific. discendenti dal declassamento del B1*". Ed analogamente, in relazione all'osservazione n. 1275: "*Destinazione diversa da quella richiesta perchè ricadente nella perimetrazione delle zone B1*".

Avverso la citata delibera di presa d'atto si riproducono in primo luogo i motivi del ricorso, e del primo ricorso per motivi aggiunti, al fine di riconfermarli e di riproporli nei confronti del provvedimento oggi impugnato, ed in secondo luogo si deducono motivi nuovi.

MOTIVI PRECEDENTEMENTE DEDOTTI

1°) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 L. reg. 27 dicembre 1978, n. 71.**

Il citato art. 4 disciplina il procedimento per l'approvazione del piano regolatore generale. Stabilisce che l'Assessore Regionale porta a conoscenza del Comune le proprie determinazioni in ordine al piano, nonché alle osservazioni ed opposizioni, che il Comune è tenuto ad adottare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni, che l'Assessore entro i successivi trenta giorni emana il decreto di approvazione. L'art. 4 prevede anche l'ipotesi della restituzione del piano al Comune per la rielaborazione parziale.

Dall'esame di tale disciplina, risulta evidente che il decreto approvativo del piano deve intervenire quando esso è totalmente definito, anche

all'ovvio fine di dare certezza a tutti gli interessati della sorte di tutti gli immobili ricompresi nel territorio comunale.

Nel caso in esame, poiché in data 13 marzo 2002 scadevano le misure di salvaguardia (scattate con l'adozione del piano in data 13 marzo 1997, protratte fino al 13 marzo 2000, e poi prorogate con decreto assessoriale del 9 marzo 2000, per ulteriori due anni), l'assessorato regionale, anziché approvare il piano definito, ha in concreto approvato un piano ancora in itinere. Infatti, come si è rammentato in punto di fatto, all'art. 4 del decreto 13 marzo 2002 si stabilisce che il Comune, dopo avere apportato al piano le modifiche e le correzioni che discendono dal decreto, con delibera consiliare dovrà prendere atto di tali modifiche, trasmettendo nuovamente il piano con la delibera all'Assessorato Regionale.

Il carattere indefinito del piano rileva ai fini del presente giudizio atteso che, come si è rammentato in punto di fatto, si rinvia ad una più esatta perimetrazione degli edifici classificati come netto storico e delle relative aree di pertinenza., nonché delle aree, come quella in esame, definite verde storico, perimetrazione da effettuare *"sulla base della reale situazione attuale, degli eventuali interventi edificatori sopravvenuti nonché dell'esatta individuazione delle suddette aree"* (pag. 8 del nuovo decreto).

Sicché neppure la *"verifica complessiva"* (così la proposta del servizio 3°/DRU dell'assessorato T.A. n. 218 del 17 maggio 2002, dalla quale scaturisce il decreto del 29 luglio 2002) è servita a definire il piano.

2°) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per perplessità.

In relazione a quanto dedotto con il motivo che precede, appare evidente la sussistenza del vizio enunziato. Il piano è stato approvato in marzo sulla base di un'istruttoria assolutamente incompleta tanto da indurre il CRU a fare successive modifiche dopo che saranno svolti gli accertamenti che avrebbero dovuto essere svolti prima dell'approvazione. Ed è stato riapprovato in luglio, per quanto concerne il terreno in oggetto, nello stesso modo,

La necessità, avvertita dal C.R.U., che si proceda all'accertamento della situazione reale ed attuale, dimostra, in modo inconfutabile, che si è preteso di infliggere al privato un sacrificio, consistito nella prescrizione di inedificabilità di un'area per la quale erano stati approvati i progetti di costruzione di due villini senza che sia stato previamente accertato un preminente interesse pubblico.

L'istruttoria viene rinviata ad un momento successivo all'apposizione della prescrizione di inedificabilità.

Quanto si assume, oltre a derivare dal decreto approvativo, è confermato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato ad un incaricato del ricorrente in data 5 luglio 2002, nel quale si legge: *"N.B. Poiché il D. Dir. 124/2002 approva il piano con prescrizioni che comportano modifiche ad alcuni elaborati di piano il cui adeguamento è in corso di elaborazione, la superiore destinazione urbanistica potrebbe subire parziali modifiche che saranno tempestivamente comunicate dopo l'adeguamento degli elaborati"*.

La situazione non è mutata con il nuovo decreto del 29 luglio 2002.

3°) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 24 L. reg. 27 dicembre 1978, n. 71 e del D. Ass. Reg. T.A. 17 maggio 1979, n. 91.

Il citato art. 24 stabilisce che gli incarichi di progettazione degli strumenti urbanistici comunali devono essere affidati sulla base di un disciplinare conforme al disciplinare tipo predisposto dall'Assessorato Regionale.

Il disciplinare tipo approvato con D.A. 17 maggio 1979, n. 91, all'art. 10, sost. dal D.A. 1 febbraio 1992, n. 64, individua gli elaborati che costituiscono il P.R.G.. Prescrive in particolare che di tali elaborati devono fare parte la planimetria dello stato di fatto del centro abitato e delle frazioni a scala 1: 2.000, nonché la planimetria del centro abitato, delle frazioni e delle nuove previsioni insediative (residenziali, turistiche, produttive, ecc.) anch'essa a scala 1:2.000.

Relativamente al caso in esame tali prescrizioni sono state palesemente violate. Nel voto del C.R.U. facente parte del primo e del secondo decreto approvativo, gli elaborati di progetto, relativi, tra l'altro, allo stato attuale, al netto storico, alla riproduzione delle ville e dei fondi storici, alla zonizzazione, sono tutte a scala 1:5.000.

E' appena il caso al riguardo di sottolineare che il vizio non ha carattere meramente formale. Il lavoro effettuato dai progettisti e dagli uffici, e poi esaminato dal C.R.U., sulla base di una scala inadeguata, indubbiamente ha influito sulla non corretta percezione delle situazioni e sulla indeterminatezza e provvisorieta delle previsioni. Costituisce una componente del rilevato difetto di istruttoria e della parimente censurata perplessità delle destinazioni.

4°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 L. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell'art. 2 L. reg. 27 dicembre 1978, n. 71. Eccesso di potere per er-

rore nei presupposti, illogicità manifesta, difetto di ponderazione e difetto di motivazione.

4.1. - Come è pacifico in giurisprudenza, la nuova destinazione conferita ad un terreno mediante adozione di piano regolatore o variante ad un preesistente piano regolatore, necessita di specifica motivazione nel caso in cui la nuova destinazione venga ad incidere su aspettative assistite da una speciale tutela e da uno speciale affidamento, come nel caso della esistenza di un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato (fra le tante, C.G.A., 21 novembre 1997, n. 506; id., 21 dicembre 1998, n. 691; V, 6 marzo 1998, n. 382).

A maggior ragione occorre un'adeguata motivazione nei casi, come quello in esame, nei quali l'interessato abbia ottenuto addirittura l'approvazione del progetto e si sia visto sospendere il rilascio della concessione edilizia a causa delle misure di salvaguardia.

Ma il Comune e l'Ass. reg. T.A. non hanno tenuto minimamente conto di tale fondamentale circostanza. Senza fornire al riguardo alcuna motivazione.

5°) Eccesso di potere per errore nei presupposti. Eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà.

5.1. - Come si è dedotto con il ricorso originario (5° motivo), l'errore nei presupposti sussiste sotto il profilo che il terreno da salvaguardare semmai sarebbe stato quello antistante e latitante l'antica villa – l'uno e l'altro da tempo urbanizzato -, e non invece quello retrostante e per giunta ad una notevole distanza dalla stessa, che non ha mai fatto parte del contesto della villa.

5.2. – Quanto si assume è confermato in modo inconfutabile dalla circostanza che, come si è rammentato in fatto, il resistente assessorato regionale, accogliendo le osservazioni presentate dal not. Giuseppe Maniscalco nell'interesse proprio ed in quello del ricorrente sig. Lorenzo Guarino, proprietario, ha destinato il terreno degli interessati (per il quale non erano state presentate osservazioni) all'edificazione.

Si tratta di un appezzamento di terreno, anch'esso destinato a verde storico nell'ambito del decreto del 13 marzo 2002, confinante con quello oggetto del presente ricorso, e ben più prossimo alla Villa Castelforte.

Infatti nell'ambito dello *"Elenco delle osservazioni avverso la delibera commissariale n. 470/2001"*, l'osservazione n. 93 a nome Maniscalco Giuseppe

con la quale si chiedeva il passaggio da A1 a B1 – “A1 vs B1 (art. 8)”- risulta “Accolta”. Nella riga relativa a tali osservazione sono richiamate quali precedenti (“prec.”) le osservazioni portanti il n. 1275, proposte, in relazione alla delibera consiliare n. 45/97 dall'arch. Giuseppe Barresi nell'interesse dei sigg. Guarino e Maniscalco, che risultano pure accolte (pag. 41).

Una volta che il terreno del sigg. Guarino e Maniscalco è stato liberato dal vincolo del verde storico e destinato all'edificazione, la illegittimità della permanenza della destinazione a verde storico del terreno in oggetto è clamorosamente evidente.

In proposto è da tenere presente che il ricordato terreno Guarino-Maniscalco, oggi edificabile, è assai più vicino rispetto a quello del ricorrente alla villa Castelforte e, diversamente da quest'ultimo, è propriamente fronteggiante la parte retrostante della villa.

Al riguardo, al fine di descrivere nel modo più appropriato la situazione (ed agevolare la possibilità per la difesa dei resistenti di controllare la veridicità in punto di fatto di quanto si afferma in ordine alla collocazione del terreno Guarino-Maniscalco e del terreno Guarino rispetto alla villa Castelforte) si allegano al presente atto, in guisa da farne parte integrante, due planimetrie che rappresentano la situazione alla stregua rispettivamente del decreto del 13 marzo e di quello del 29 luglio 2002.

In relazione al nuovo decreto pertanto risulta confermato il vizio di eccesso di potere per difetto dei presupposti atteso che lo stesso comune, variando la destinazione del terreno contiguo, ha riconosciuto la mancanza delle ragioni che possono giustificare il vincolo a verde storico.

6°) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 2, 3 e 4 L. reg. 27 dicembre 1978, n. 71. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per sviamento.

Il piano di che trattasi è stato approvato in conformità al voto del C.R.U. n. 564 del 7 marzo 2002, il quale, a sua volta, è stato adottato sulla base della proposta del Dipartimento Regionale Urbanistica, Servizio III dell'Assessorato n. 94 del 27 febbraio 2002.

Senonché nella suddetta proposta si legge: “Le seguenti osservazioni e/o opposizioni pervenute direttamente all'Assessorato T.A. non vengono in questa sede valutate in quanto presentate oltre i termini di legge”. Nell'elenco

delle osservazioni pervenute oltre i termini di legge sono comprese le seguenti: Igea s.c.r.l. prot. n. 13723 del 6/03/2002, ditta Carollo Antonio, prot. n. 14219 del 08/03/2002, ditta Noera Donatella, prot. n. 13777 del 06/03/2002, ditta Calderone Giovanna ed altri, prot. n. 13764 del 06/03/2002, ditta Lanolina Marcello, prot. n. 12399 del 28/02/2002, ditta Abbate Giulio, prot. n. 12903 del 04/03/2002, ditta Ballerini Carla, prot. n. 14212 del 07/03/2002.

Gli stessi vizi si riscontrano nel voto C.R.U. del 7 marzo 2002, nel quale sono citate le opposizioni della ditta Carollo Antonio dell'8 marzo 2002.

Ciò posto, risulta evidente la illegittimità del piano sotto i profili calendati, in quanto l'atto è stato adottato con riferimenti ad atti successivi.

7°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 L. 2 febbraio 1974 n. 64.

La citata disposizione stabilisce, come è noto, che la formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni, inclusi negli elenchi delle località sismiche, sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato.

Tale disposizione, nel caso in esame, è stata violata atteso che, relativamente al piano approvato, non è stato previamente acquisito il prescritto parere dell'Ufficio del Genio Civile.

Non varrebbe in concreto fare leva sui pareri del Genio Civile che si trovano enunciati nelle premesse del decreto, atteso che si tratta di un parere del 27 dicembre 1994 reso sulla variante generale nel novembre 1994, di un parere del 22 novembre 1999 parimenti reso su tale variante, di un parere del 10 maggio 2001 reso sul piano di programmazione urbanistica del settore commerciale, ed infine di un parere del 28 giugno 2001 reso sulle prescrizioni esecutiva, porta sud, zone produttive D2 e Borgo Vecchio.

MOTIVI NUOVI

8°) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 58 L. reg. 28 dicembre 1978, n. 71.

Con il presente motivo si ribadiscono e si integrano le censure svolte nel primo e nel secondo motivo del ricorso, con le quali era stato dedotto che il decreto approvativo del piano, anziché intervenire a con-

clusione del procedimento, vale a dire ad elaborazione del piano totalmente definita, era intervenuto quando ancora il procedimento era ben lontano dalla sua conclusione. Donde la violazione dell'art. 4 L. reg. n. 71/78 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e per perplessità.

Le amministrazioni resistenti, successivamente all'emanazione dell'originariamente impugnato decreto del 13 marzo 2002, hanno ulteriormente violato le disposizioni che disciplinano il procedimento di approvazione dei piani regolatori generali.

Al riguardo è appena il caso di rammentare che, giusta gli artt. 3 e 4 L. reg. n. 71/78: il progetto di P.R.G. deve essere depositato presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico; di tale deposito deve essere dato avviso anche a mezzo della G.U.R.S.; in ordine al piano adottato si possono presentare osservazioni sulle quali il Consiglio comunale è tenuto a formulare le proprie deduzioni; dopo le quali il piano deve essere trasmesso al competente Assessorato Regionale, cui compete l'approvazione; in tale contesto l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente adotta le proprie determinazioni in ordine alle opposizioni ed osservazioni; il Comune adotta le proprie controdeduzioni in relazione alle determinazioni dell'Assessorato Regionale, il quale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni da parte del Comune, emana il decreto di approvazione. Particolari disposizioni vengono dettate per l'ipotesi di restituzione del piano per la rielaborazione parziale, che compete al Comune, e sulla quale l'Assessorato Regionale adotta le proprie determinazioni.

Nel caso in esame il procedimento è stato totalmente stravolto.

In particolare, con l'impugnata delibera n. 7 del 21 gennaio 2004, il

Consiglio comunale ha, in concreto, adottato una parziale rielaborazione del piano – di questo in realtà si tratta -, ma **non è stato consentito agli interessati di presentare osservazioni.**

Secondo quanto si legge nel dispositivo, il Consiglio comunale ha ritenuto di dovere soltanto prendere atto degli elaborati modificati e integrati, da parte degli uffici del Comune, secondo le disposizioni dei decreti n. 124 e n. 558 del 2000, e di "trasmettere all'A.R.T.A." l'atto deliberativo "con i relativi elaborati di P.R.G. modificati e ad integrazione", che si allegano alla delibera.

Secondo le amministrazioni resistenti, il procedimento quindi si concluderebbe con l'impugnata delibera del Consiglio comunale.

Riesce difficile immaginare un caso più evidente di violazione delle norme epigrafate sull'adozione e l'approvazione dei piani regolatori generali. In particolare riesce difficile immaginare un caso più eclatante di violazione delle disposizioni che disciplinano la partecipazione al procedimento di adozione e approvazione dei piani regolatori generali da parte dei soggetti interessati.

Non vi è dubbio che alla stregua della rammentata disciplina, la Regione in sede di approvazione del P.R.G. può apportarvi modifiche d'ufficio, oppure può chiedere al Comune la rielaborazione totale o parziale, restituendo in tal caso l'iniziativa al Comune stesso, ma di certo è da ritenere *extra moenia iuris* il procedimento adottato nel caso in esame, caratterizzato da una sorprendente "presa d'atto", da parte del Consiglio comunale, prevista, niente meno, dal decreto approvativo n. 124 del mar-

zo 2002, il quale rinvia a scelte che devono essere effettuate successivamente all'approvazione, da parte del Comune, senza alcuna possibilità di partecipazione al procedimento per gli interessati e senza nessun successivo vaglio da parte dell'autorità regionale.

In relazione alla partecipazione, è appena il caso di rammentare la pacifica giurisprudenza amministrativa secondo la quale *"Nel caso in cui il Comune introduca sostanziali modificazioni al piano regolatore adottato e restituito dalla Regione per la sua rielaborazione, occorre procedere alla pubblicazione del testo rielaborato ai sensi dell'art. 9 L. 17 agosto 1942, n. 1150"* (IV, 22 maggio 1989, n. 347. Sulla necessità della ripubblicazione del piano, al fine di consentire agli interessati di proporre osservazioni, nel caso in cui siano apportate allo stesso modifiche, fra le tante, TAR Veneto, Venezia, I, 9 ottobre 1992, n. 379; TAR Liguria, Genova, I, 10 febbraio 1996, n. 34; id., 29 febbraio 1997, n. 89).

9°) Violazione e falsa applicazione dell'art. 58 L. reg. 28 dicembre 1978, n. 71

L'art. 58 prevede, come è noto, che i piani vengono approvati previo parere del Consiglio Regionale dell'Urbanistica.

Nel caso in esame, se non abbiamo compreso male, la *"presa d'atto"* non formerà oggetto di un nuovo decreto approvativo e quindi non sarà sottoposta all'esame del CRU.

E ciò sebbene con essa il piano abbia costituito oggetto, come si è già dedotto, di una vera e propria rielaborazione. Una rielaborazione incisiva, non già marginale. Si consideri che hanno costituito oggetto di rielaborazione le zone territoriali omogenee A, e che modifiche sono state

apportate alle zone B, in molti casi "declassate".

Ed al riguardo non è che nel decreto approvativo si rinvergono elementi tali che la presa d'atto si possa configurare come una semplice rappresentazione grafica di determinazioni già precedentemente assunte. Non di una presa d'atto si tratta ma di nuove determinazioni modificative di quelle precedentemente assunte, relative alla zonizzazione.

E' indubbio che su tali modifiche sarebbe stato necessario il vaglio del CRU

10°) Eccesso di potere per errore nei presupposti.

10.1. - Come si è denunciato nel 5° motivo del ricorso, sub 1, il terreno da salvaguardare semmai sarebbe stato quello antistante e latitante l'antica villa - l'uno e l'altro da tempo urbanizzato -, e non invece quello retrostante e per giunta ad una notevole distanza dalla stessa, che non ha mai fatto parte del contesto della villa.

10.2. - Come pure si è denunciato nel 5° motivo sub 2, è significativa la circostanza che, come si è rammentato in fatto, il resistente assessorato regionale, in sede di D.A. del 29 luglio 2002, accogliendo le osservazioni presentate dal not. Giuseppe Maniscalco nell'interesse proprio ed in quello del ricorrente sig. Lorenzo Guarino, comproprietario, ha destinato il terreno degli interessati (per il quale erano state presentate osservazioni) all'edificazione. (Anche se palesemente contraddicendosi ha ricompreso pure il lotto Guarino e Maniscalco nella perimetrazione della zona A).

In base alla delibera di presa d'atto impugnata le osservazioni dei sigg. Guarino e Maniscalco risultano accolte seppure con destinazione a

zona Cb.

Come si è precisato nel ricorso, si tratta di un appezzamento di terreno, anch'esso destinato a verde storico nell'ambito del decreto del 13 marzo 2002, confinante con quello oggetto del presente ricorso, e ben più prossimo alla Villa Castelforte.

In relazione alla presa d'atto risultano pertanto confermati i vizi di cui all'epigrafe.

11°) Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di presupposti.

Quanto si è dedotto nel precedente motivo, è ulteriormente confermato dalla seguente circostanza. Risulta destinato all'edificazione un rettangolo di terreno posto al di là della strada rispetto alla perimetrazione in questione. Al riguardo nulla l'interessato ha da obiettare nei confronti di tale destinazione. Osserva, però, che la ricomprensione del suo terreno nell'ambito della perimetrazione, alla stregua della disposta edificabilità relativa al lotto di proprietà di terzi posto al di là della strada, non trova giustificazione nella percezione visiva. Infatti, per coloro i quali, provenendo dalla via Lanza di Scalea, fiancheggiano lo Zen 1 e vanno verso la Villa Castelforte, una volta che il predetto rettangolo sarà edificato, non potranno avere nessuna percezione visiva dell'area perimetrata come zona A di Villa Castelforte.

Anche sotto tale profilo si rivela illogico e contraddittorio il sacrificio che, secondo la rappresentazione grafica delle zone A sarebbe imposto al terreno del ricorrente.

Richiesta di risarcimento dei danni

L'illegittimità del vincolo a verde storico è di tutta evidenza stante che è stata riconosciuta dall'amministrazione che ha variato la destinazione del terreno limitrofo e fronteggiante la villa Castelforte da verde storico ad edificabile.

A causa di tale vincolo il ricorrente, che aveva avuto approvati i progetti per la costruzione di due ville nel 1991, non ha potuto finora eseguire i lavori.

Si chiede pertanto la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, in misura da determinare con consulenza tecnica d'ufficio, pari alla differenza tra il costo che la costruzione avrebbe avuto al momento dell'adozione del piano e quello che avrà al momento del rilascio della concessione a seguito dell'auspicato accoglimento del ricorso.

Per i suddetti motivi, si chiede che

VOGLIA IL TRIBUNALE

- ritenere illegittimi ed annullare i provvedimenti impugnati;
- condannare le amministrazioni resistenti al pagamento del risarcimento dei danni, nonché delle spese del giudizio.

Palermo, 5 aprile 2004.

F.to Prof. Avv. Salvatore Raimondi

RELATA DI NOTIFICA

Istante il ricorrente, come in epigrafe rappr.to e dom.to, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di

Palermo, ho notificato e dato copia conforme del presente atto

1°) all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore, dom.to presso l'avvocatura distrettuale dello Stato, in Palermo, via De Gasperi, 81

2°) al Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Anna M. Impinna, elettivamente dom.to presso l'avvocatura comunale, in Palermo, via Maqueda, n. 182,

3°) al Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, dom.to presso la sede municipale, in Palermo, piazza Pretoria,

